

Evacuazione impianti a fune: eventi e prospettive – Aosta 14 settembre 2018

ESERCITAZIONE LARIS – CIMETTA ROSSA




Nel corso del 2016 sono occorsi due eventi mediaticamente rilevanti che hanno riportato l'attenzione sul tema del soccorso in linea impianti a fune:

- 8-9 settembre 2016 (Mont Blanc) telecabina pulsé “Panoramique Mont Blanc”
- 24 dicembre 2016 (Cervinia) telecabina ad ammortamento temporaneo “Plan Maison – Laghi Cime Bianche”

Sulla scorta di questi eventi, la Regione Autonoma Valle d'Aosta in data 9 aprile 2017 ha effettuato una esercitazione di protezione civile a Champorcher sulla seggiovia ad ammortamento temporaneo “Laris – Cimetta Rossa”.

Si analizzano gli spunti emersi durante l'esercitazione di protezione civile regionale dal punto di vista del Direttore di Esercizio anche in relazione alle previsioni del Decreto Esercizio.

IL PIANO DI EMERGENZA IMPIANTI A FUNE



LIVELLO	EVENTO	DIREZIONE
vigilanza	segnalazione	società
allertamento	microemergenza	sindaco
preallarme	emergenza	PC
allarme	emergenza	PC

CONTENUTO

Procedure operative
 Compiti degli enti
 Catena di allertamento
 Elenco impianti aerei
 Elenco società di gestione

L'IMPIANTO GENERALE DI ESERCITAZIONE



TIPOLOGIA

esercitazione scala reale - «full-scale»
simulazione di arresto grave per avaria
oltre il tramonto
senza ausilio elicottero

OBIETTIVI

verificare tempestività
testare procedure
testare coordinamento
testare sistemi telecomunicazione
testare sistemi illuminazione

SCENARIO DELL'ESERCITAZIONE

LOCALITA'

valle di Champorcher – comune di Champorcher

COMPRESORIO

Monterosa-ski – Champorcher

1 telecabina a.t.

1 seggiovia a.t.

1 seggiovia a.p.

2 sciovie

IMPIANTO A FUNE

seggiovia quadriposto ad ammorsamento temporaneo Laris – Cimetta Rossa

quota valle: 1.900 m; quota monte: 2.500 m

lunghezza inclinata: 2.200 m

numero sostegni: 25

PERSONE COINVOLTE

60 persone (25 veicoli lato salita + 4 veicoli lato discesa)

ORARIO

dalle 18:45 (effemeridi al 9 aprile ore 20:11) alle 23:30



CRONOLOGIA DELL'ESERCITAZIONE

- 18:30 anomalia grave (scarrucolamento)
- 18:45 Direttore di esercizio chiama 112
- 18:50 CUS dirama allarme
- 19:00 attivazione piano regionale
- 19:30 società inizia il soccorso in linea
- 20:00 PC inizia il soccorso in linea



ENTI COINVOLTI

1. Dipartimento Protezione Civile
2. Comune di Champorcher
3. Società esercente e Dir. Es.
4. Soccorso Alpino Valdostano
5. Soccorso Alpino Guardia di Finanza
6. Corpo Valdostano Vigili del Fuoco
7. Croce Rossa regionale
8. AUSL – soccorso sanitario
9. Volontariato protezione civile
10. Centro Addestramento Alpino
11. Arma dei Carabinieri
12. Questura
13. Corpo Forestale della Valle d’Aosta
14. Ufficio Stampa della Presidenza della Regione



Rete di coordinamento:

- Centrale Unica del Soccorso – CUS Aosta
- Centro Coordinamento Soccorsi – CCS Aosta
- Coordinamento Soccorsi – CS Laris di Champorcher

OSSERVAZIONI OPERATIVE

- Difficoltà di coordinamento vari enti e varie squadre
- Scheda di supporto al Piano di Soccorso planimetrica molto utile in CS
- Protocollo di comunicazione tra squadre e CS
- Dotazioni radio e frequenze comuni
- Scarsità di mezzi / uomini in piccoli comprensori
- Accompagnatori a terra in numero pari ai convogli
- Sacchi del soccorso pari al numero delle squadre (della società + esterne)
- Stato del terreno / neve (eventualmente dopo molti passaggi di mezzi battipista)



IL PUNTO DI VISTA DEL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO

- sentito il Capo Servizio attiva i livelli di PC
- macroemergenza => direzione delle operazioni da parte della PC
- non si applica il Piano di Soccorso
- predispone la scheda di supporto operativo
- collabora con il Capo Servizio per ripristinare l'impianto a fune



IL PUNTO DI VISTA DELL'ESERCENTE

- macroemergenza => direzione delle operazioni da parte della PC
- luogo per CS
- luogo per identificazione persone soccorse
- luogo per cure mediche persone soccorse
- mezzi battipista e motoslitte con autista
- coordinamento e responsabilità squadre interne
- accompagnatori
- apertura impianti



Decreto 753 - 11 luglio 1980

Art 102 – Il **Direttore di Esercizio** deve emanare le disposizioni riguardanti il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni.

P.T.S. - 8 marzo 1999

Art 3.10 - Devono essere previste una dotazione di mezzi ed un'organizzazione di soccorso atte, nel caso di arresto prolungato dell'impianto, a ricondurre i viaggiatori presenti in linea in luogo sicuro ed in un lasso di tempo non superiore a **3 ore** per gli impianti con veicoli chiusi ed a **2 ore e mezza** per gli impianti con veicoli aperti.

Art 4.3.9 - Le attrezzature necessarie per l'effettuazione del soccorso in linea devono rimanere custodite presso l'impianto a cura del **Capo servizio**; quest'ultimo, ove previsto nel piano di soccorso, deve prontamente poter disporre, ad integrazione del personale dell'impianto, di un congruo quantitativo di persone già addestrate alle operazioni di soccorso sull'impianto medesimo; all'uopo, se necessario, devono essere stipulate **convenzioni** tra l'esercente e le organizzazioni pubbliche (Corpo dei Vigili del Fuoco) e private (CAI, Associazione Maestri di sci, ecc.) che si impegnino a **fornire il personale sussidiario** per eventuali operazioni di soccorso in linea; detto personale esterno può adottare, se previsto in convenzione, per raggiungere i veicoli, propri mezzi e metodi a condizione che ne sia **dimostrata preventivamente la compatibilità con l'impianto**.

Decreto Infrastruttura - 337 16 novembre 2012

7.1.4 - I tempi da prevedere per il recupero e per l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra è di norma inferiore a **3 ore** per gli impianti con veicoli chiusi e inferiore a **2,5 ore** per gli impianti con veicoli aperti.

7.1.5 - Il calcolo del tempo va **dall'immobilizzazione dell'impianto all'arrivo in un luogo sicuro dell'ultimo passeggero evacuato.**

Decreto - 18 febbraio 2011

Art 3 comma 3) - Il **Direttore di Esercizio** provvede a predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare: prevedendo, ove necessario, **accordi impegnativi** con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso; fornendo al **Capo Servizio** istruzioni per **sovrintendere** alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato; **valutando l'idoneità' e la rispondenza** della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni.

Regolamento di Esercizio

Il **Capo Servizio** deve provvedere per la pronta disponibilità del personale e dei mezzi necessari per il soccorso e **dirigere** le eventuali operazioni di soccorso e recupero dei passeggeri fermi in linea.

Decreto Esercizio - 11 maggio 2017

Art. 2.4.1 g) – **L' esercente** è tenuto, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni con organizzazioni pubbliche o private in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo ed in numero sufficiente per un'eventuale evacuazione dei passeggeri e per l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione.

Art 3.14 - L'evacuazione dei viaggiatori rimasti in linea consiste nelle operazioni pianificate che permettono loro, in caso di blocco dell'impianto, di raggiungere un luogo sicuro. Il Regolamento di esercizio, o l'allegato che ne costituisce parte integrante, riporta il piano dettagliato per l'effettuazione delle operazioni di evacuazione.

Il Responsabile dell'attuazione di tale piano è di norma il Capo servizio. Il Direttore dell'esercizio può individuare nel piano di evacuazione altre figure responsabili esperte per lo svolgimento o il coordinamento delle operazioni di evacuazione. Detti responsabili **debbono avere gli stessi requisiti fisici previsti per il Capo Servizio e debbono essere previsti i loro sostituti**. Il Responsabile dell'attuazione del piano deve accertarsi, **durante il servizio**, della disponibilità del personale previsto dal piano stesso. A tale scopo, possono essere preventivamente stipulate **convenzioni** tra l'esercente e le organizzazioni pubbliche e private specializzate che si impegnino a fornire del personale per le operazioni di evacuazione della linea. Se previsto in convenzione, detto personale esterno può adottare **mezzi e metodi propri per raggiungere i veicoli, mentre per effettuare la discesa dei viaggiatori dai veicoli direttamente a terra, occorre utilizzare dispositivi e metodi di calata conformi alla normativa**, ovvero approvati nel piano di evacuazione e, specificatamente per gli impianti realizzati dopo l'applicazione della direttiva 2000/9/CE, inseriti nella certificazione del sottosistema 6. (continua)

Decreto Esercizio - 11 maggio 2017

Art 3.14 (continua) – I mezzi e le attrezzature di proprietà del concessionario necessari per l'effettuazione dell'evacuazione della linea devono rimanere custoditi, **a cura del Capo servizio**, presso l'impianto o in altro luogo di raccolta, ad una distanza tale da non rallentare le operazioni di evacuazione. In caso di più impianti **affidenti ad un unico luogo di raccolta** dell'attrezzatura e che possono utilizzare i medesimi dispositivi di evacuazione, la consistenza numerica delle attrezzature può essere commisurata all'esigenza massima dell'impianto a tal fine più gravoso.

Il **Capo servizio** è altresì **responsabile** della manutenzione di tali mezzi e attrezzature, in modo che ne sia garantita in ogni momento la disponibilità ed efficienza. Durante l'evacuazione dei passeggeri, occorre verificare e mantenere l'arresto dell'impianto. L'evacuazione di un passeggero non deve compromettere la sicurezza degli altri occupanti il veicolo in attesa di evacuazione.

Nei **quindici minuti** successivi all'arresto dell'impianto, il Capo servizio: deve cominciare il recupero dei veicoli, oppure deve richiedere al Responsabile dell'attuazione del piano che avvii l'evacuazione dei passeggeri. Se il Capo servizio ha la certezza di poter effettuare il recupero dei veicoli rispettando i tempi stabiliti al punto 7.1.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, può interrompere in qualunque momento l'evacuazione avvisando il Responsabile dell'attuazione del piano.

OSSERVAZIONI NORMATIVE

- Piano di soccorso integrato con documenti operativi
- Tempo di soccorso (3h o 2,5h)
- Responsabilità del soccorso (Direttore di Esercizio, Capo Servizio, Responsabile evacuazione, Esercente, Enti in convenzione)
- Macroemergenza e attività di Protezione Civile

GRAZIE

